



# Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 42

in data: **20.12.2018**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 - APPROVAZIONE .**

L'anno **duemiladiciotto** addi **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18.40** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARIANI Pier Romano	A
LUCCARINI Moreno	P
ROCCHICCIOLI Roberto	P
PIERETTI Elena	P
VANNI Edoardo	A
FERRARINI Aldo	P
MASINI Laura	P
MAROVELLI Fabio	P
DE LUCIA Gerry	P
MERLINI Fabio	A
LENZI Manuel	A

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Borghesi Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **LUCCARINI Moreno** nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

**RILEVATO** che il Comune di San Romano in Garfagnana con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 21/09/2018 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Romano in Garfagnana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive: " il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co.1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

**PRESO ATTO** della linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e dalla Corte dei Conti per l'adozione del provvedimento di ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 175 del 2017;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** in particolare, che tale relazione prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto è stata disposta la dismissione delle quote societarie detenute in CTT NORD S.r.l., pari allo 0,017%, per le ragioni esposte nella relazione suddetta;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai competenti Responsabili di Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di San Romano in Garfagnana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto è stata disposta la dismissione delle quote societarie detenute in CTT NORD S.r.l., pari allo 0,017%, per le ragioni esposte nella relazione suddetta;
3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Comune di San Romano in Garfagnana come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 espressi dai consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**Allegato A)**



**Comune di San Romano in Garfagnana**

**Relazione tecnica sulle società partecipate.  
Ricognizione periodica delle partecipazioni  
detenute al 31 dicembre 2017  
(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)**

**Dati relativi all'anno 2017**

## Premessa

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ha previsto per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle che, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o non soddisfacendo i requisiti di legge, dovevano essere oggetto di dismissione entro un anno dalla ricognizione.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la revisione straordinaria ha determinato l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 2 del 28.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati conseguiti.

Per far fronte a tale adempimento il Comune di San Romano in Garfagnana, con deliberazione di Consiglio Comunale del 21.09.2017, n. 28, ha approvato la deliberazione avente a oggetto: "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni". Con tale provvedimento, composto da due allegati, le schede di ricognizione delle società partecipate e la relazione tecnica-illustrativa, si è provveduto a:

- approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;
- dare atto che non vi sono partecipazioni da dismettere e, conseguentemente, di approvare il mantenimento delle partecipazioni detenute per le ragioni illustrate negli allegati di cui sopra;
- disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dalla disposizione suddetta si affianca, *in tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20, il quale, al comma 1, dispone che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.** Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."


In particolare, dalla lettura di tale disposizione, emergono due diversi adempimenti: il primo, inderogabile, dato dall'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, redigendo a tal fine una relazione che dia atto della situazione in cui l'ente si trovi; il secondo, di carattere eventuale e legato al ricorrere dei presupposti di cui al successivo comma 2, consistente nella realizzazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate.

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo di procedere alla suddetta ricognizione periodica, il cui mancato rispetto comporta una sanzione variabile da € 5.000,00 a € 500.000,00, il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno predisposto delle linee guida, unitamente a uno schema di relazione utilizzato anche per il presente elaborato.

Conseguentemente, è stata predisposta un'analisi delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2017, concentrandosi in particolare sulla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per la loro dismissione.

### 1. Introduzione

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente dal Comune di San Romano in Garfagnana:



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Come indicato nella premessa, l'art. 20 comma 1, del TUSP, richiede di estendere l'ambito della ricognizione sia alle partecipazioni dirette che a quelle indirette. A tal proposito, al fine di comprendere se e a quali condizioni si debbano inserire nella presente relazione le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di San Romano in Garfagnana, è utile richiamare le seguenti definizioni:

- ai sensi delle linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del D. Lgs. N. 175 del 2016, per partecipazione indiretta si intende: "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), per controllo si intende: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

In base alle definizioni richiamate può affermarsi che sussiste comunque una situazione di controllo nel caso in cui una singola amministrazione detenga una partecipazione di minoranza ma rafforzata da un potere di veto rispetto alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.

Rispetto alle partecipazioni, tutte di esigua entità, detenute dal Comune di San Romano in Garfagnana, tuttavia, non è ravvisabile l'esistenza del suddetto potere di veto; ne deriva, non essendo il voto esercitabile dall'Ente concretamente necessario, che allo stesso non possa essere attribuita la qualità di "co-controllante" delle società che partecipa.

Pertanto, sulla base di tale analisi, non sono state individuate società che assumono per il Comune di San Romano in Garfagnana la qualifica di partecipazioni indirette, e la ricognizione avrà a oggetto esclusivamente le partecipazioni detenute in forma diretta.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ERP SRL	92033160463	0,38	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA N. 28 DEL 21/09/2017
GEA SRL	02381940465	5,32	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA N. 28 DEL 21/09/2017
CTT NORD SRL	01954820971	0,017	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA N. 28 DEL 21/09/2017
RETI AMBIENTE SPA	02031380500	0,001	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA N. 28 DEL 21/09/2017
GAIA SPA	01966240465	0,042	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA N. 28 DEL 21/09/2017
SEVERA SPA	81000950469	2,48	DISMISSIONE IN CORSO	IN LIQUIDAZIONE

### 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

#### 1 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ERP SRL – CF 92033160463

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante “Riordino di competenze in materia di ERP”, ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali “principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi.....”. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d’Ambito dell’Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito, E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall’oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l’assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell’edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera d), D.Lgs. 175/2016.

Dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) e ss. Del TUSP (come evidenziati nei paragrafi successivi), si conferma il mantenimento della stessa per la funzione di interesse generale cui è preordinata la società, della riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	92033160463
Denominazione	ERP LUCCA SRL
Anno di costituzione della società	23/12/2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA****NOME DEL CAMPO**

Stato	Italia
Provincia	LUCCA
Comune	LUCCA
CAP	55100
Indirizzo	PIAZZA DELLA CONCORDIA 15
Telefono	0583441411
FAX	0583954105
Email	info@erplucca.it

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA****NOME DEL CAMPO**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

**NOME DEL CAMPO**

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP**

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	37
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	18.774,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	18.000,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	37.071,00	37.665,00	24.227,00	23.922,00	40.793,38

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.460.878,00	4.908.560,00	5.636.644,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	496.739,00	416.865,00	365.305,00
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0.38%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	

“GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. – G.E.A. S.r.l.” è una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l’affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell’ambito territoriale “Toscana Costa”, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità “*in house contract*”. Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l’avvalimento di G.E.A. S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali dell’*in house* (società interamente pubblica, prevalenza dell’attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi della *governance*, assoggettata a tali vincoli, si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e dell’allegato regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale n.1 del 26 marzo 2015) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) esercita, anche sulla base di tali strumenti, l’attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all’utenza. I ricavi della società sono prevalentemente costituiti dal totale dei corrispettivi a carico dei singoli comuni soci secondo il piano finanziario deliberato annualmente dai comuni stessi.

Stante il perdurare del procedimento di individuazione del socio privato del gestore unico (Reti Ambiente spa), dato atto del rispetto dei requisiti dell’art. 20 comma 2 lett. b) e ss. Del TUSP (evidenziati nei paragrafi successivi), si conferma il mantenimento della suddetta partecipazione, volta all’espletamento di servizio di interesse generale.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02381940465
Denominazione	GEA – Garfagnana Ecologia Ambiente
Anno di costituzione della società	2015
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	LUCCA
Comune	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CAP	55032
Indirizzo	Via Pio la Torre, 2/C
Telefono	05836581
FAX	0583658234
Email	info@geasrl.org

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	36
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	21.084,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.000,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	189.279,00	942.037,00	363.797,00		

**Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.886.626,00	5.792.849,00	4.425.697,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	262.884,00	632.488,00	1.061,00
di cui Contributi in conto esercizio	6.177,00		1061,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	5,32%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(8)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup>	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	

La CTT Nord S.r.l. ha in gestione, tramite la controllata VAIBUS S.c.a.r.l. e sino al subentro del gestore unico, il servizio di TPL per tutto il territorio della provincia di Lucca in forza di atti d'obbligo ex Regolamento CE 1370/2007. Come si ricorderà, l'iter di Gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'ambito territoriale costituito dall'intera Regione Toscana non ha, ad oggi, alcun aggiudicatario definitivo dal momento che il TAR Toscana con sentenza n. 1548 del 28 ottobre 2016, in accoglimento del ricorso principale di Mobit e di quello incidentale di Autolinee Toscane Spa (AT), ha annullato il provvedimento di aggiudicazione n. 973 del 2 marzo 2016 della Regione Toscana con il quale la gara era stata definitivamente aggiudicata ad AT. I due concorrenti e la Regione Toscana hanno impugnato al Consiglio di Stato la predetta sentenza del TAR. L'udienza di discussione dinanzi al Consiglio di Stato, per l'esame del ricorso principale e dei ricorsi incidentali si è svolta il 6 aprile 2017: con ordinanze 2554 e 2555 del 29 maggio 2017, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) alla quale ha posto 4 (quattro) quesiti, sostanzialmente interpretativi della disciplina contenuta nel Regolamento CE 1370/2007, onde verificare se AT, facente parte del gruppo francese RATP, titolare di affidamenti diretti in Francia e in vari paesi del mondo, possa partecipare a gare al di fuori del territorio francese. L'udienza di discussione dinanzi alla CGUE non è stata ancora fissata. La vicenda giudiziaria si è nel frattempo duplicata dal momento che la Regione Toscana, con comunicazione del 21 dicembre 2016, ha richiesto ai due concorrenti, in base ad una contestabile interpretazione della sentenza del TAR, di presentare un nuovo PEF, peraltro mantenendo ferme le offerte tecniche ed economiche già presentate nel 2015. Ciò ha costretto Mobit ad impugnare dinanzi al TAR i provvedimenti regionali che hanno dato avvio a tale nuova fase di gara senza attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato e, nel merito, senza ripresentazione delle offerte. Nel frattempo la Regione ha convocato la seduta pubblica per l'esame dei "nuovi" PEF per il giorno 2 marzo 2017, cui ha fatto seguito nuova aggiudicazione provvisoria del servizio in favore di Autolinee Toscane. Il TAR, rigettata l'istanza di sospensiva, ha fissato la discussione del merito per il 14 giugno 2017 ed ha respinto il ricorso. Avverso tale decisione Mobit ha proposto appello al Consiglio di Stato. All'udienza di discussione tenutasi il 10 maggio 2018, il Presidente del Consiglio di Stato ha rinviato la discussione al 29 novembre 2018 precisando che, se non fosse nel frattempo arrivata la decisione della CGUE, si potrà presentare nuova istanza congiunta di rinvio. Nel frattempo, la Regione Toscana, nelle more della definizione del contenzioso pendente al Consiglio di Stato in virtù dei ricorsi presentati da Mobit, Autolinee Toscane e dalla Regione Toscana stessa, il 29 dicembre 2017 ha sottoscritto con gli attuali gestori (incluso quindi CTT Nord, e le controllate Vaibus Scarl e Cpt Scarl) riuniti nella società partecipata ONE scarl, un "contratto ponte" per l'affidamento dei servizi del biennio 2018-2019.

In considerazione dell'entità esigua della partecipazione detenuta, nonché della lontananza dai centri decisionali, si ritiene opportuno procedere alla sua dismissione nonostante il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 4 e 20 comma 2 lett. b) e ss. Del TUSP (evidenziati nei paragrafi successivi).

**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01954820971
Denominazione	CTT NORD SRL
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	PISA
Comune	PISA
CAP	56121
Indirizzo	VIA ARCHIMEDE BELLATALLA N.1
Telefono	050884111
FAX	
Email	cttnordsrl@legalmail.it

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

<b>NOME DEL CAMPO</b>	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

## DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1458
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	6
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	202.500,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	29.120,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.064.076,00	2.350.082,00	429.715,00	-1.762.612,00	-4.564.545,00

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	94.607,758	96.244.801,00	94.736.966,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	15.927.273,00	17.892.517,00	18.068.541,00
di cui Contributi in conto esercizio	9.115.241,00	9.291.370,00	9.089.821,00

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,017
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

## INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Progettazione e gestione trasporto pubblico locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(10)</sup>	31/12/2019
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	Nonostante il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del TUSP si procede alla dimissione volontaria della partecipazione per le motivazioni indicate in premessa.

Con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2014 il Comune di San Romano in Garfagnana ha deliberato la costituzione di Reti Ambiente Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità dell'ambito territoriale ottimale "Ato Toscana Costa, è pertanto essenziale per il perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente (art. 4 c.2 D.Lgs. 175/2016). Si rileva inoltre che, non si è ancora completato l'iter di individuazione del socio privato di Rete Ambiente Spa da parte dell'Ato Toscana Costa rifiuti, e che tale materia sia di competenza sovra comunale (di livello regionale). Tuttavia la ricognizione effettuata, come si evince dai dati evidenziati nei paragrafi successivi, ha rilevato l'assenza di dipendenti e quindi Retiambiente S.p.A. risulta formalmente ascrivibile tra le società prive di dipendenti e con numero di amministratori (uno) superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co. 2 lett.b). Stante la peculiarità della situazione che si è venuta a generare per effetto del perdurare della procedura di individuazione del socio privato della suddetta società da parte della competente Autorità d'Ambito, e ribadito che trattasi di società relativa a servizi (gestione rifiuti) di competenza regionale (e non comunale), si attendono indicazioni in merito al mantenimento o scioglimento della predetta società, da parte dell'ATO Toscana Costa Rifiuti quale soggetto competente in materia

La società al momento non svolge alcuna attività in quanto soggetto individuato dall'Ato Toscana Costa rifiuti per la futura gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nell'ambito di riferimento e quindi anche nel Comune di San Romano. In merito agli attuali requisiti richiesti per il mantenimento, si osserva che la ricognizione effettuata ha rilevato l'assenza di dipendenti e quindi la Società risulta formalmente ascrivibile tra le società prive di dipendenti e con numero di amministratori (uno) superiore a quello dei dipendenti stessi (art. 20 co. 2 lett. b). Stante la peculiarità della situazione che si è venuta a generare per effetto del perdurare della procedura di individuazione del socio privato della suddetta società da parte della competente Autorità d'Ambito, e ribadito che trattasi di società relativa a servizi (gestione rifiuti) di competenza regionale (e non comunale), si attendono indicazioni in merito al mantenimento o scioglimento della predetta società da parte dell'ATO Toscana Costa Rifiuti quale soggetto competente in materia.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02031380500
Denominazione	RETI AMBIENTE SPA
Anno di costituzione della società	2011
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.

**NOME DEL CAMPO**

Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è inattiva

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA****NOME DEL CAMPO**

Stato	ITALIA
Provincia	PISA
Comune	PISA
CAP	56125
Indirizzo	P.ZZA VITTORIO EMANUELE II
Telefono	
FAX	
Email	retiambientispa@sicurezza postale.it

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA****NOME DEL CAMPO**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	

**NOME DEL CAMPO**

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP**

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Anno 2017</b>
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	6.400,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.000,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	67.678,00	144.456,00	-10.906,00	-5.334,00	4.934,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	0	0	0
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,001%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizi inerenti il ciclo dei rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	Come in precedenza detto, la società al momento non svolge alcuna attività e per questo motivo non rispetta né il parametro correlato al fatturato né tanto meno quello correlato alla prevalenza dei dipendenti sugli amministratori dal momento che la società risulta priva di dipendenti. Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione, che peraltro è di modestissima entità, in attesa di verificare i tempi correlati all'individuazione dell'unico gestore a livello di Ato Rifiuti Costa.

E' una Società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 "Toscana Nord". La Società, tramite affidamento "in house" disposto dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001, (come espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006) gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 48 comuni costituenti l'Ambito medesimo. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. GAIA s.p.a gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con un numero di dipendenti pari a 464 (dati al 31/12/2017), comprensivi del personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (in house providing), consentito peraltro, con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo diretto, conformemente ai principi comunitari.

La società essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di "esclusiva" nell'ambito territoriale di riferimento può essere annoverata tra le società che producono servizi di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett.a) D.Lgs.175/2016.

Dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e ss. Del TUSP (come evidenziati nei paragrafi successivi), si conferma il mantenimento della partecipazione.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01966240465
Denominazione	Gaia spa
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società per azioni

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	LUCCA
Comune	PIETRASANTA
CAP	55045
Indirizzo	VIA DONIZETTI, 16 MARINA DI PIETRASANTA
Telefono	
FAX	
Email	gaia-spa@legalmail.it

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	

NOME DEL CAMPO	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	464
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	68.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	53.000,00

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	878.840,00	624.231,00	969.675,00	216.510,00	308.633,00

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.712.000,00	72.876.000,00	77.660.000,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.877.000,00	7.140.000,00	8.362.000,00
di cui Contributi in conto esercizio			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,042%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del sistema idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	

Società derivante dalla trasformazione del Consorzio CONSINCENERI, a capitale pubblico prevalente, partecipata da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di Vagli), per conto dei quali espleta fino al subentro del gestore individuato di seguito in G.E.A la prevalente attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le ulteriori attività ad essa complementari. La partecipazione a SE.VER.A. S.p.a. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dall'art. 198 dello stesso decreto ("Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall'Autorità di ambito ai sensi dell'art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art.113 del D. Lgs. 267/2000"). La società, a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014 e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori. Il processo di dismissione della partecipazione è tuttora in corso e si presume che terminerà entro l'anno 2019.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	81000950469
Denominazione	SEVERA SPA
Anno di costituzione della società	1995
Forma giuridica	Società per azioni

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	ITALIA
Provincia	LUCCA
Comune	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CAP	55032
Indirizzo	VIA PIO LA TORRE 2/C
Telefono	

**NOME DEL CAMPO**

FAX	
Email	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA****NOME DEL CAMPO**

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato <sup>(3)</sup>	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	
Riferimento normativo atto esclusione	

### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2017
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (LIQUIDATORE)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	41.690,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	12.480,00

NOME DEL CAMPO	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	-175.878,00	-15.377.00,00	-1.529.3089,00	-3.322.539,00

### Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	22.445,00	1.868.178,00
A5) Altri Ricavi e Proventi		
di cui Contributi in conto esercizio		

**QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,48%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

**QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	Scegliere un elemento.
Note	IN LIQUIDAZIONE

### CONCLUSIONI

La ricognizione straordinaria effettuata con la deliberazione del 21.09.2017, n.28, come anticipato, si è conclusa con la decisione di confermare le partecipazioni detenute dal Comune di San Romano in Garfagnana; le motivazioni a sostegno di tale decisione sono state oggetto di riflessione nella presente relazione, conducendo, complessivamente, a confermare quanto stabilito in tale sede ad eccezione della partecipazione in CTT NORD SRL, per la quale si è deciso di dismettere la quota posseduta per le ragioni esposte in premessa.

Infatti, le partecipazioni detenute risultano strettamente collegate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, riguardando lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o di interesse generale. Una riflessione a parte merita Retiambiente S.p.A.: la società, che ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità dell'ambito territoriale ottimale "Ato Toscana Costa", non rispetta i requisiti richiesti dalla legge per quanto riguarda i parametri in tema di fatturato e numeri di dipendenti; tuttavia, stante gli obblighi di legge in materia è stato deciso, per il momento, di confermarne la partecipazione in attesa dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato destinato ad acquisire il 45% del capitale sociale, presupposto essenziale perché essa possa iniziare concretamente a svolgere le attività per le quali è stata creata.

Per quanto riguarda invece Severa S.P.A., si resta in attesa di una positiva definizione del processo di liquidazione, ancora in corso.

Conseguentemente, stante la decisione di dismettere la partecipazione in CTT NORD SRL, la presente relazione ha valore di piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 comma 2 e seguenti del D. Lgs. N. 175/2016.

**SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO**

Oggetto: 3COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA AI SENSI DELL'ART. 20  
ventidicembreduemiladiciotto18.400C N

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.TO AMM.VO ED ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
Rag. Milena Coltelli

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.TO AMM.VO ED ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
Rag. Milena Coltelli

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

F.to LUCCARINI Moreno

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Borghesi Francesco

---

**PUBBLICAZIONE**

---

Pubblicata sul sito informatico del Comune di San Romano ([www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it](http://www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it)) in data odierna, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69.

Addì, 31.12.2018

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE**  
F.TO Coltelli Milena

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune ([www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it](http://www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it)) il giorno 31.12.2018 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno 15.01.2019 ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 31.12.2018

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO ON-LINE**  
F.to Coltelli Milena

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.12.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 20.12.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Borghesi Francesco

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì, 31/12/2018



**IL RESPONSABILE**  
DEL SETTORE AMM.VO  
ED ECONOMICO-  
FINANZIARIO  
Rag. Milena Coltelli